



Procura Generale della Repubblica
Lecce

Segreteria del Procuratore Generale

LECCE, 10.03.2020
Prot. n. 2029/2020

AL SIG. AVVOCATO GENERALE DELLA REPUBBLICA
Presso la Corte di Appello di Lecce
Sezione Distaccata di
TARANTO

Ai Sigg. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
Presso i Tribunali di
BRINDISI – LECCE – TARANTO

Ai Sigg. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
Presso i Tribunali per i Minorenni di
LECCE - TARANTO

AI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
BRINDISI – LECCE - TARANTO

Oggetto: Decreto Legge 8 marzo 2020, n.11 (in G. U. n.60 dell'8.3.2020) recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" – prime indicazioni operative e organizzative.

Per conoscenza, si trasmette in allegato la nota n.20/2020 C.A. del 10.03.2020, sottoscritta dallo scrivente unitamente al Presidente della Corte di Appello di Lecce, relativa alle indicazioni di cui all'oggetto, concernenti il grado di appello.

Il Procuratore Generale della Repubblica

Antonio Marsuccia



CORTE D'APPELLO DI LECCE

PROCURA GENERALE DI LECCE

PROT. 20/2020 C. A.

OGGETTO: Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 (in G.U. n. 60 dell'8.3.2020) recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" – prime indicazioni operative e organizzative.

Ai Presidenti di sezione della Corte d'Appello, sede centrale e sezione distaccata di Taranto

Agli Avvocati Generali della Repubblica, sede centrale e sezione distaccata di Taranto

Ai Consiglieri della Corte d'Appello, sede centrale e sezione distaccata di Taranto

Ai Sostituti Procuratori Generali, sede centrale e sezione distaccata di Taranto

Ai Dirigenti amministrativi ed al Personale della Corte d'Appello e della Procura Generale, a Lecce e a Taranto;

nonché, per conoscenza:

Ai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni

Ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza

Ai Presidenti dei Tribunali Ordinari (anche Coordinatori Gdp)

Ai Procuratori della Repubblica

Ai Procuratori della Repubblica per i Minorenni

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto

I. IL DECRETO LEGGE 8.3.2020

Il decreto legge 8.3.2020, n. 11 (allegato), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8.3.2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, reca misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. Se ne sintetizza di seguito il contenuto.

1. Periodo c.d. “cuscinetto” e rinvio generale delle udienze (9.3.2020 – 22.3.2020).

Il provvedimento d’urgenza introduce, con efficacia immediata, un periodo “cuscinetto”, dal 9.3.2020 al 22.3.2020.

Esso è previsto per consentire ai dirigenti degli uffici giudiziari di aver sufficiente tempo per adottare le altre misure organizzative previste dallo stesso decreto e che avranno effetto fino al 31.5.2020.

In questo periodo, salvo le previste eccezioni, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22.3.2020.

Le udienze, quindi, non vanno tenute, senza che occorra alcun provvedimento di rinvio adottato nell’ambito di ogni singolo processo.

Ogni diversa interpretazione sarebbe in aperto contrasto con la *ratio legis*, volta limitare movimenti sul territorio, nonché accessi e assembramenti nelle sedi giudiziarie.

2. Sospensione dei termini per gli atti processuali.

Durante il periodo cuscinetto sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati d’ufficio *ex lege*.

Il riferimento a “qualsiasi atto” comporta l’applicabilità anche ai termini previsti per gli atti del P.M.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate d’ufficio si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 (sospensione della prescrizione) e 5 (computo ai fini della l. n. 89/2001) dell’art. 2 del Decreto Legge, restando altresì ferma l’applicazione dell’art. 10 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

3. Udienze civili non rinviate

Fanno eccezione alla regola del rinvio d’ufficio, e devono essere normalmente tenute, in appello, le udienze dei procedimenti civili di seguito indicati:

- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- procedimenti cautelari per la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione *nei soli casi* in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, sempre che l’esame diretto della persona non sia incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

- procedimenti di cui all'art. 35 della legge 1978, n. 833 (relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
- procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza);
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (sospensione dell'esecuzione delle sentenze);
- procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, nei quali la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

La dichiarazione d'urgenza per i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti si deve ritenere che presupponga un'istanza di parte.

4. Udienze penali non rinviata.

In materia penale, fanno eccezione alla regola del rinvio d'ufficio e, quindi, vanno normalmente tenute in appello le udienze dei procedimenti di seguito indicati:

- convalida dell'arresto provvisorio a fini estradizionali o in esecuzione di un MAE;
- procedimenti nei confronti di detenuti per quella causa, nei quali nel periodo di sospensione scadano i termini dell'articolo 304 c.p.p. (termini di durata massima della custodia cautelare);
- procedimenti in cui siano state richieste o applicate misure di sicurezza;
- procedimenti nei quali i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, nei seguenti casi:

udienze di procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);

- a) udienze di procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza detentive, purché la richiesta sia stata formulata almeno 48 ore prima dell'udienza ;
- b) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- c) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni (anche liberi);

- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p., nei quali la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

5. Deposito telematico di atti.

Il decreto legge prevede anche che dall'8.3.2020 e fino al 31.5.2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico gli atti e documenti di cui all'articolo 16bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, vengano depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.

6. Contributo unificato e anticipazione forfettaria

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici.

7. Videoconferenze per le udienze penali con detenuti.

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31.5.2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto (Decreto DGSIA 10.03.2020 n. 3413 DOG).

II. ACCESSO AI SERVIZI E ISTITUZIONE DI CALL CENTER TELEFONICI E TELEMATICI

Per tutti i servizi erogati dalle cancellerie, dalle segreterie e da ogni altra unità organizzativa, comunque denominata, l'accesso nelle sedi giudiziarie è consentito esclusivamente nei casi di motivata urgenza, su appuntamento telefonico o telematico agli indirizzi telefonici ed a quelli di posta elettronica (*address*), come da separati provvedimenti;


III. RILASCIO DI COPIE DI ATTI E CERTIFICAZIONI E ISTITUZIONE DI UN FRONT OFFICE UNIFICATO.

Le copie di atti e le certificazioni vanno richieste esclusivamente in via telefonica o telematica.

Lecce, 10.03.2020

IL PROCURATORE GENERALE

(Antonio Maruccia)



IL PRESIDENTE DELLA CORTE

(Lanfranco Vetroni)

